

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1817 del 16/04/2021
Oggetto	DPR 59 2013 DITTA LA SAPIENZA S.r.l. NEL COMUNE DI ARGENTA - MODIFICA SOSTANZIALE X SCARICO ED IMPATTO ACUSTICO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1911 del 16/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici APRILE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 4311/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “La Sapienza s.r.l.” con sede legale nel Comune di Voghiera, S.S. 16 n. 4 ed attività nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Bonetta n. 8 - Autorizzazione Unica Ambientale per la voltura e modifica sostanziale dell'attività di agriturismo, ristorazione, bar con annessa piscina, autorizzata con atto A.U.A. n. 3269 del 04.06.2015, adottata dalla Provincia,

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 08.08.2018 e successive integrazioni in data 10.08.2018, 31.01.2019, 13.02.2019, 27.08.2019 ed il 18.12.2019 trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota datata 29.01.2020 ed assunta al P.G. di ARPAE il 31.01.2020 con il n. 15919, presentata al S.U.A.P. dell'Unione (registrata al P.G. n. 20271 del 08.08.2018 pratica 601/2018) dalla Società “La Sapienza s.r.l.”, nella persona di Cristiano Bonora in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Voghiera, S.S. 16 n. 4 ed attività nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Bonetta n. 8, di Procedimento Unico, comprendente l'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di agriturismo, autorizzata con atto A.U.A. n. 3269 del 04.06.2015, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza di rilascio dell'A.U.A. viene richiesta dalla Società “La Sapienza s.r.l.” per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali scarichi idrici ed impatto acustico autorizzate con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'attività in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 3269 del 04.06.2015, adottata dalla Provincia:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - voltura dell'AUA n. 3269 del 04.06.2015 a favore della Società "La Sapienza s.r.l."
 - costruzione di un nuovo fabbricato da utilizzare saltuariamente alla ristorazione ed ad attività tipo disco bar. In tale fabbricato verranno realizzati nuovi bagni, i cui scarichi confluiscono nella rete fognaria autorizzata con atto AUA n. 3269 del 04.06.2015;
 - nuova vasca biologica e degrassatore a servizio dei nuovi servizi igienici;
 - implementazione dell'attività da agriturismo a agriturismo ristorazione bar con annessa piscina;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la nota di indizione della Conferenza di Servizi in data 19.02.2020, ai sensi dell'art. 14-ter (Conferenza simultanea) della L. 241/90 e s.m.i, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto del Verbale della Conferenza di Servizi in data 19 febbraio 2020 comprendente le richieste di integrazioni essenziali per il rilascio della modifica sostanziale di AUA. In questo Verbale il Sig.re Cristiano Bonora in qualità di Legale Rappresentante di entrambe le ditte la "Società Agricola Bonora S.S." e "La Sapienza s.r.l." dichiara che procederà con la richiesta di voltura a favore della ditta "La Sapienza s.r.l." e modifica sostanziale dell'AUA n. 3269 del 04.06.2015;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 30.03.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 48731 del 31.03.2020) con la quale si comunica alla società "La Sapienza s.r.l." l'accoglimento della richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 30.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 173541 del 30.11.2020) con allegata la documentazione integrativa richiesta nella 1° seduta della Conferenza di Servizi, tra cui la valutazione di previsionale di impatto acustico datata marzo 2020, trasmessa dalla società "La Sapienza s.r.l." al S.U.A.P. in data 30.06.2020 ed in data 14.10.2020, ed i Pareri espressi dai seguenti Enti:
 - Servizio Ambiente del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie per le matrici scarichi ed impatto acustico, espresso con nota datata 25.11.2020;
 - Settore Urbanistica, territorio, Patrimonio e Ambiente del Comune di Voghiera esprime con nota datata 14.02.2020 parere favorevole all'intervento di ampliamento dell'attività di pubblico esercizio;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che esprime parere favorevole dal punti di vista idraulico con nota prot. n. 2110 del 12.02.2020;

- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 04.03.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 35192 del 05.03.2021), con la quale si comunica la convocazione della II° Conferenza di Servizi in data 18.03.2021 e si trasmettono le integrazioni volontarie della ditta "La Sapienza s.r.l.", nelle quali il Sig. Cristiano Bonora Legale Rappresentante di entrambe le ditte "La Sapienza s.r.l." e "Soc. Agricola Bonora S.S." chiarisce che la variazione di titolarità è avvenuta in data 29.06.2020 a favore della società "La Sapienza s.r.l." ed allega la dichiarazione di assenso alla variazione di titolarità dell'AUA n. 3269 del 04.06.2015;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 16.03.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 41258 del 16.03.2021), con la quale si comunica la revoca della II° Conferenza di Servizi prevista il 18.03.2021 in seguito alla richiesta della ditta di una sospensione del procedimento per rielaborare i documenti presentati;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE Servizio Territoriale (assunta al P.G. n. 42742 del 18.02.2021) favorevole alla modifica dello scarico nel corpo idrico denominato "Condotto Masolino" a condizione sia presente un pozzetto di ispezione e campionamento avente caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche, in cui sia garantita una differenza di quota tra il condotto in entrata e quello in uscita tale da permettere il campionamento del refluo per caduta;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 23.03.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 45587 del 24.03.2021) di convocazione della II° seduta della Conferenza di Servizi in data 07.04.2021;
- Visto il Parere tecnico del Settore impatto acustico di ArpaE (assunto al P.G. di ArpaE n. 52197 del 02.04.2021);
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 08.04.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 54611 del 08.04.2021) con la quale si trasmette il verbale della II° Conferenza di Servizi, nel quale il Servizio Ambiente del S.U.A.P. conferma le prescrizioni di ArpaE relativamente alla matrice rumore. Inoltre si allega la comunicazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. n. 4680 del 17.03.2021 che conferma il Parere espresso con nota prot. n. 2110 del 12.02.2020;

- Preso atto che la potenzialità dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche corrisponde a 130 A.E.;
- Preso atto che lo scarico nel Condotto Masolino è classificato assimilato alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera c);
- Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera "S2", derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali ed acque meteoriche (non soggette a trattamento), non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il suo recapito nel condotto irriguo non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società "La Sapienza s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Voghiera, S.S. 16 n. 4 ed attività nel Comune di Argenta, località San Nicolò, via Bonetta n. 8, codice fiscale e P.IVA 01949700387 per la modificata dell'attività di agriturismo ristorazione bar con annessa piscina autorizzata con AUA n. 3269 del 04.06.2015

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ArpaE
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel corpo idrico Consorziale denominato Condotta Masolino delle acque reflue assimilate alle domestiche è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Lo scarico autorizzato deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla tab. D della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "C".
3. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
4. Il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
5. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
6. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
7. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta

efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

9. Il Legale Rappresentante della ditta deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

10. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, ed al Comune a mezzo PEC entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

2. Dopo l'inserimento dei nuovi apparati elettroacustici dovrà essere configurata la taratura del limitatore dal tecnico sia per la diffusione musicale di "sottofondo", che si avrà all'interno ed all'esterno degli edifici, sia per la diffusione musicale effettuata entro la struttura di ristorazione (vecchia e nuova edificazione) nelle serate d'intrattenimento musicale. Quest'ultima impostazione, predisponendo anche la chiusura delle porte e finestre perimetrali, dovrà garantire di non superare i

3 dB presso il ricettore più prossimo, ovvero l'Azienda Agricola Bonora con annesso B&B, in considerazione anche dell'impatto acustico attribuito alla presenza di 300 avventori.

3. Non potranno essere utilizzati apparati di diffusione musicale in esterno durante le serate d'intrattenimento musicale effettuate entro i locali anche se con porte e finestre perimetrali chiuse, poiché non risultano valutati.
4. Dovrà essere trasmesso a fine lavori una Valutazione d'Impatto Acustico, contenente le caratteristiche dei nuovi apparati, le tarature del limitatore impostate a garanzia del rientro nei limiti di legge e corrispondenti a quelli previsti dal tecnico.
5. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo dovrà essere effettuata specifica richiesta.
6. Nel caso vengano utilizzati impianti diversi da quelli valutati, ovvero in uso o di proprietà del DJ o ad altri artisti la ditta dovrà richiedere al Comune il nulla osta.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'AUA n. 3269 del 04.06.2015, adottata dalla Provincia di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.